

N. R.G. /2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

**SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE**

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Anna Primavera

Presidente

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere istruttore- relatore

Dott. Nicola Mario Condemi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. /2024

con OGGETTO: **Contratti bancari (deposito bancario, etc.)**

promossa da:

Parte\_1 (C.F. C.F.\_1 ) e Parte\_2

(C.F. C.F.\_2 ) con il patrocinio dell'Avv.

**APPELLANTI**

contro

Controparte\_1 (C.F. P.IVA\_1 ) con il patrocinio dell'Avv. e dell'Avv.

**AMCO** Controparte\_2 C.F. P.IVA\_2 ) e per essa, quale mandataria, Controparte\_3 (C.F. P.IVA\_3 ), con il patrocinio dell'Avv.

**APPELLATI**

## PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n.        /2024 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 30/10/2024

## CONCLUSIONI

In data 29 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:

**Per**

Parte\_1

Parte\_2

*“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in accoglimento dell'appello e con rigetto integrale delle eccezioni e/o deduzioni proposte dalle controparti, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n.        /2024 pubblicata il 30/10/2024 nel procedimento civile rubricato al n.        /2019, relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.        /2019 del 23.05.2019 emesso sempre dal Tribunale di Arezzo (doc. 1):*

*– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.        /2024 emessa dal Tribunale di Arezzo, Giudice Dott.ssa Rossi Marina, nell'ambito del giudizio N.R.G.*

*/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ed, in ogni caso, riformare la parte della Sentenza impugnata nella quale le di lite sono state poste a carico degli appellanti, ponendole invece per intero a carico delle parti appellate.*

*Nel merito: In tesi revocare e/o sospendere il decreto opposto in quanto illegittimo ed emesso per somme non dovute.*

*In ipotesi accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dai debitori oppONENTI/appellanti alla banca, ricalcolate le poste debitorie dei c.c. e dei finanziamenti di cui in narrativa, alla luce delle eccezioni sopra spiegate e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del credito vantata dalla convenuta all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;*

*Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni,*

*nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti di cui in narrativa;*

*Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla CP\_1 in forza della clausola medesima;*

*Accertare e dichiarare, previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità dei contratti anche ex art. 117 e 125 bis TUB, e/o l'illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti se saranno eventualmente esibiti dalla banca; ed in applicazione dell'art. 1815 C.C., che la Convenuta ha, senza alcun valido titolo, addebitato al Sig. Parte\_1 importi non dovuti per complessivi E. 703.262,48, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto che precede, o la somma maggiore o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c sopra indicati all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;*

*Accertare le illegittime segnalazioni operate dalla convenuta nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia nei confronti del Sig. Parte\_1 e della Sig.ra Parte\_2, e per l'effetto condannarla a versare agli attori a titolo di risarcimento del danno una somma da valutarsi in via equitativa;*

*Ordinare alla convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di cancellare le segnalazioni effettuate nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia o in subordine di segnalare il rapporto "in contestazione".*

*Accertare e dichiarare la nullità parziale e/o totale dei contratti di fideiussione stipulati nell'anno 2014 (doc. 3-4 fascicolo monitorio ora doc. n. 22-23) dalla Sig.ra Parte\_2 con CP\_1 CP\_4 e per l'effetto condannare lo stesso Istituto al risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla cancellazione del nominativo della garante nelle Centrali Rischi delle SIC e della Banca d'Italia.*

*Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.*

*In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello (quarto motivo)."*

**Per** Controparte\_1

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:*

*1. in via principale rigettare interamente l'appello proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alla refusione in favore della appellata delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello; in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte in quanto prescritte, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, con condanna al pagamento delle spese di lite;*

*2. in ogni caso condannare parte appellante al pagamento in favore della appellata CP\_5 delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello."*

**Per** Parte\_3

*"In tesi: per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.*

*In ipotesi subordinata:*

*- affinché il credito già vantato da Controparte\_1 e ora da*

*Parte\_3 nei confronti di Parte\_1 e di [...]*

*Parte\_4 per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, venga determinato nella misura che risulterà di giustizia con condanna degli stessi al pagamento, in solido fra loro, in favore di AMCO dell'importo così determinato, oltre interessi moratori dal dì del dovuto;*

*- per il rigetto di ogni eventuale domanda di pagamento per qualsiasi titolo o ragione da parte di AMCO in favore degli appellanti per carenza di legittimazione passiva di detta società. In linea istruttoria: per il rigetto di tutti i mezzi di prova richiesti dagli appellanti perché ininfluenti.*

*Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”*

## **Fatti di causa - svolgimento del giudizio**

### **Il giudizio di primo grado**

1. *Parte\_1* e *Parte\_2* proponevano opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo n. /2019 con il quale era loro ingiunto in solido (*Parte\_1* debitore principale, *Parte\_2* fideiussore) il pagamento di € 219.577,15, oltre interessi e spese a *Controparte\_1* uale residuo dovuto per due contratti di finanziamento in data 6 maggio 2004 per “ristrutturazione finanziaria aziendale”, proponendo anche domanda riconvenzionale in relazione ad altri rapporti di conto corrente e finanziamento con la banca.

Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto ed il rigetto della riconvenzionale.

In corso di causa interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. [...] *Parte\_5* quale successore di *Controparte\_1* a seguito di scissione.

Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 896/2024 pubblicata il 30/10/2024 così statuiva:

- “- rigetta l’opposizione a d.i. e la domanda riconvenzionale;*
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 18.420,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge;*
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa a carico di parte attrice”*

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

*“Esaminando preliminarmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, va osservato che la Banca opposta ha agito in via monitoria per recuperare il credito fondato su due contratti di finanziamento entrambi stipulati con il sig. *Pt\_1* contratto di finanziamento a breve lungo termine con ammortamento graduale del capitale stipulato in data 06/05/2014 per € 100.000,00; contratto di finanziamento a breve lungo termine con ammortamento graduale del capitale stipulato sempre in data 06/05/2014 per € 150.000,00. Entrambi i contratti sono stati garantiti da fideiussione specifica prestata da *Parte\_2* .*

*In ordine a tali rapporti di mutuo, gli unici oggetto del d.i., parte opponente ha dedotto: il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca, la natura usuraria degli interessi pattuiti, la violazione da parte della Banca degli obblighi previsti dall'art. 21 d.lgs. 58/1998, la mancata prova della notifica nei confronti degli opposenti degli atti di costituzione in mora e di recesso dai rapporti in essere tra le parti. Parte opponente ha altresì dedotto la nullità delle fideiussioni prestate dalla sig.ra **Parte\_2** in relazione ad entrambi i contratti per violazione della normativa antitrust. [...]*

*Nel caso di specie, già in sede monitoria l'odierna opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante producendo i contratti di mutuo (nei quali è contenuta la quietanza relativa alla ricezione degli importi oggetto di mutuo – art. 3) e le certificazioni ex art. 50 TUB, mentre parte convenuta non ha provato il proprio adempimento e nemmeno di avere adempiuto in misura superiore rispetto a quella dedotta dalla **CP\_1** e comprovata dalla certificazione ex art. 50 TUB.*

*Per quanto attiene la pattuizione di interessi usurari nell'ambito di tali contratti di mutuo occorre prendere in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il CTU **[...]** **Per\_1** [...] Il consulente tecnico all'esito degli accertamenti espletati ha escluso la natura usuraria degli interessi pattuiti per entrambi i contratti di mutuo. [...]*

*Circa la nullità delle fideiussioni prestate da **Parte\_2** per violazione della normativa antitrust, occorre rilevare che trattasi di fideiussioni specifiche, prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti dai due contratti di mutuo in questione. [...]*

*Peraltro si osserva che le fideiussioni oggetto di causa non sembrano essere conformi al modello Abi in questione.*

*L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata.*

*Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, occorre rilevare che parte attrice ha dedotto sia profili di nullità /illegittimità di alcuni contratti di finanziamento (ulteriori rispetto a quelle di cui al d.i.), sia profili di nullità di alcune clausole dei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti.*

*Con riferimento ai contratti di mutuo, le allegazioni risultano del tutto genericamente formulate sia nell'atto di citazione che nella perizia tecnica prodotta da parte attrice. In specie, anche negli allegati della perizia di parte non sono indicate le modalità di calcolo sulla base delle quali il consulente perviene alle laconiche conclusioni riportate nella relazione e poi riprodotte nell'atto di citazione. La ctu richiesta da parte attrice risulta pertanto avere finalità del tutto esplorative.*

*Ad abundantiam va osservato che i contratti in questione, prodotti da parte attrice su cd rom contengono le condizioni economiche pattuite tra le parti e non si rilevano profili di indeterminatezza; inoltre l'eventuale divergenza tra ISC indicato e ISC applicato non comporterebbe l'applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB. Infine non è dato evincere quale documentazione avrebbe dovuto consegnare la CP\_1 per consentire al perito di svolgere conteggi esaustivi.*

*Per quanto attiene i rapporti di conto corrente posti a fondamento della domanda riconvenzionale, occorre ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla CP\_1 in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. [...]*

*Nella specie, parte attrice non ha assolto l'accennato onere di produzione, pur assumendo l'esistenza della documentazione contrattuale, come comprovato dall'istanza di esibizione formulata alla banca ai sensi dell'art. 119 c.4 TUB e dalla successiva istanza, rivolta all'autorità giudiziaria, di ordinare al medesimo istituto di credito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto scritto. Né, al fine di giustificare un'eventuale inversione dell'onere probatorio delineato, è stata allegata l'omessa consegna originaria della documentazione in questione.*

*Al riguardo occorre osservare che laddove parte attrice avesse voluto far valere la radicale assenza di un contratto scritto di conto corrente, avrebbe dovuto impostare diversamente la difesa, facendo valere la nullità dell'intero rapporto (e non di singole clausole) per mancanza della forma imposta dall'art. 117 TUB. Allora sì, sarebbe stato*

onere della banca, in base ai principi generali, produrre la documentazione contrattuale. A tal proposito, va osservato come le allegazioni sul punto formulate nella comparsa conclusionale risultino del tutto tardive.

Non possono pertanto ricadere sulla CP\_1, bensì sull'attore, le conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza – da parte dell'opposta - all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e dunque dalla mancata acquisizione dei contratti oggetto di causa, peraltro risalenti ad un periodo precedente al decennio rispetto all'istanza ex art. 119 TUB del 2017, come si ricava dagli estratti conto prodotti da parte attrice.

A tal proposito, occorre rilevare che il rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., “non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504)” (Cass. ordinanza n. 23861/2022). [...]

Pertanto, dalla mancata ottemperanza, da parte della CP\_1, all'ordine di esibizione non possono trarsi argomenti di prova idonei a colmare le lacune probatorie di parte attrice.

Ora, l'inadempimento dell'onere probatorio accennato non consente di accertare la sussistenza degli addebiti illegittimi contestati dall'appellante a titolo di CMS, interessi ultra-legali, interessi anatocistici illeciti non potendosi verificare la mancata o difforme pattuizione asserita senza disporre di riscontro documentale. Lo stesso dicasi per gli addebiti asseritamente usurari, non potendosi rilevare, in mancanza del contratto, se l'eventuale eccessività del tasso di interesse applicato fosse originaria oppure sopravvenuta nel corso del rapporto a causa dell'andamento declinante dei tassi di mercato, posto che solo nel primo caso potrebbe farsi applicazione della c.d. gratuità sanzionatoria prevista nell'art. 1815 c. 2 c.c..

Non è esatto che, ai fini della dimostrazione dell'indebito da pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale sia sufficiente dimostrare, l'avvenuto pagamento degli stessi (per provare il quale basta effettivamente la produzione degli estratti conto) essendo la legge a vietarne la corresponsione: vero è infatti, al contrario, che la

legge, sia per gli uni che per gli altri, consente alle parti di concordarne il pagamento in particolari situazioni. E così, l'art. 1283 c.c., pur vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza” e anche l'art. 120 TUB dà ampio spazio a convenzioni giustificative dell'anatocismo, analogamente, l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale. Grava, conseguentemente, sull'attore in ripetizione di indebito anche la prova negativa, dell'inesistenza di tali accordi tra le parti (Cass. 1550/22).

Gli esiti della ctu disposta unicamente con riguardo ai rapporti di conto corrente (per quanto attiene la domanda riconvenzionale) non possono pertanto essere recepiti dal Tribunale atteso che il ricalcolo del rapporto dare - avere tra le parti è stato svolto dal ctu, in applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB per mancanza delle condizioni economiche pattuite tra le parti.

Invero, come sopra rilevato, era parte attrice onerata della produzione dei contratti di conto corrente al fine di fornire prova della domanda fatta valere e tale onere non è stato assolto.

Pertanto anche la domanda riconvenzionale deve essere integralmente rigettata”.

### **L'appello.**

**2.** Proponevano tempestivo appello Parte\_1 e Parte\_4

[...] ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) Travisamento dei fatti – errato/omesso esame della documentazione prodotta circa il collegamento negoziale tra contratti di finanziamento ed esposizione derivante dai rapporti di c/c - motivazione errata.

2) Travisamento dei fatti – errato/omesso esame delle risultanze della CTU del Dott. Per\_1 in ordine ai contratti di finanziamento - motivazione errata.

3) Errato/omesso esame delle risultanze della CTU del Dott. Per\_1 in ordine ai rapporti di c/c – mancata declaratoria di nullità dei contratti di c/c/ ex art. 117 TUB - motivazione errata/omessa.

4) Omessa integrazione/revisione della CTU del Dott. **Per\_1** in ordine alle contestazioni tecniche avanzate circa i criteri adottati per l'effettuazione dei ricalcoli relativi ai conti correnti.

5) Errata motivazione circa la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla consumatrice **Parte\_2**.

Si costituivano in giudizio **Controparte\_1** AMCO

**Controparte\_2** e per essa, quale mandataria **CP\_3**

**[...]** che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 29 aprile 2026 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.

### **Motivi della decisione**

L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

**3.** Con il primo motivo (“1) *Travisamento dei fatti – errato/omesso esame della documentazione prodotta circa il collegamento negoziale tra contratti di finanziamento ed esposizione derivante dai rapporti di c/c - motivazione errata*”) parte appellante in sintesi lamenta: “l’asserita creditrice ha agito in via monitoria per il recupero del credito con riguardo a n. 2 contratti di finanziamento, omettendo però di indicare quale fosse la reale motivazione/causa della loro erogazione: vale a dire il rientro delle esposizioni di c/c maturate dal **Pt\_1** con il medesimo istituto. [...] Orbene, qualora, come nel caso in esame, le somme erogate a titolo di mutuo, vengano destinate al ripianamento di un debito risultante da un rapporto di conto corrente (nel quale però il saldo negativo è risultato dell’applicazione illegittima interessi e spese, ovvero dell’applicazione di una commissione di massimo scoperto nulla), si ha evidentemente un collegamento negoziale, in base al quale andrà accertata e dichiarata la nullità (parziale) del primo contratto (di conto corrente affidato), limitatamente alle somme erogate ed utilizzate per l’estinzione dei debiti illegittimi, e per quanto riguarda il con-

*tratto di mutuo, invece, si dovrà dichiararne il difetto di causa in concreto, poiché volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente, poiché riveniente da clausole illegittime. [...] In effetti, l'accredito della somma mutuata sul conto corrente ha costituito nel caso in esame, una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente, con conseguente inefficacia delle fidejussioni poste a garanzia dei contratti di finanziamento».*

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che *“è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”* (vedi Cass. S.U. 05/03/2025 n. 5841).

In entrambi i contratti di finanziamento, come osservato dal Tribunale, all'art. 3 si dà atto della consegna delle somme, con “ampia e liberatoria quietanza” da parte del mutuatario

(vedi finanziamento da € 100.000,00)

#### ART. 3

##### Condizioni di erogazione del finanziamento - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

La Banca consegna la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) alla Parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza.

Neppure può determinare “nullità sopravvenuta” del mutuo la successiva contestazione dell'esposizione debitoria e proposizione di azioni di ripetizione.

4. Con il secondo motivo (“2) *Travisamento dei fatti – errato/omesso esame delle risultanze della CTU del Dott. Per\_1 in ordine ai contratti di finanziamento - motivazione errata*”) parte appellante in sintesi deduce: *“Sul piano della denunciata indeterminatezza dell'oggetto del contratto, si ribadisce quindi, l'omessa menzione del regime*

composto ai fini della quantificazione della rata costante e dello sviluppo del piano di ammortamento “alla francese”, nonché del criterio di computo degli interessi in rapporto alla sorte capitale di riferimento, con conseguente obiettiva incertezza circa il tasso effettivo di interesse applicato ai suddetti rapporti [...] Ciò risulta palese dalla semplice lettura dei piani di ammortamento depositati ove viene indicata la sola colonna della quota capitale”.

Il motivo è infondato.

I due contratti di mutuo (contratto di finanziamento decennale non ipotecario n. di €. 100.000,00 stipulato in data 06/05/2014; contratto di finanziamento decennale non ipotecario n. di €. 150.000,00 stipulato sempre in data 06/05/2014) contengono la indicazione analitica delle condizioni contrattuali, del tasso di interesse (variabile, in relazione al parametro Euribor), la specificazione della modalità di ammortamento (“alla francese”), con sviluppo integrale del piano nel quale è indicata la quota capitale di ciascuna delle rate.

(vedi, ad esempio per il contratto da € 100.000,00)

|                                                              |       |            |           |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| <b>CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO</b>                    |       |            |           |
| <b>PRODOTTO ISTRUTTORIA</b>                                  |       |            |           |
| CHIROGRAFARI ATTO UNICO                                      |       |            |           |
| PERIODICITA' RIMBORSO RATE                                   |       |            |           |
| MODALITA' DI CALCOLO INTERESSI                               |       |            |           |
| <b>DURATA AMMORTAMENTO</b>                                   |       |            |           |
| ANNI                                                         | 10    |            |           |
| MESI                                                         | 0     |            |           |
| <b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>                  |       |            |           |
| VALORE                                                       |       | 9,020000   |           |
| <b>CONDIZIONI DI PREAMMORTAMENTO</b>                         |       |            |           |
| TIPO TASSO                                                   |       |            | MISTO     |
| VALORE TASSO FISSO                                           | %     | 8,253000   |           |
| <b>CONDIZIONI DELLA PRIMA MODALITA' DI AMMORTAMENTO</b>      |       |            |           |
| FRANCESE- T.V. NOMINALE - 1A RATA AMMORT. TASSO DA PARAMETRO |       |            |           |
| TIPO TASSO                                                   |       |            | VARIABILE |
| EURIBOR 1 MESE TASSO 360 4 G. ANTE FINE MESE PER IL MESE     |       |            |           |
| SUCC                                                         |       |            |           |
| SPREAD                                                       | PUNTI | 8,000000 + |           |
| VALORE TASSO FINITO                                          | %     | 8,260999   |           |

PRATICA ISTRUTTORIA:

FORMA TECNICA: 515 FINAN.TI TASSO VARIABILE - RATE MENSILI

IMPORTO ORIGINARIO: 100.000,00 DURATA DELL'AMMORTAMENTO: 120 MESI

MOD. AMMORTAMENTO: 88 FRANCESE- T.V. NOMINALE - 1^RATA AMMORT.TASSO DA PARA

TIPO AMMORTAMENTO: 2 FRANCESE (CAP = RATA F(CAP.ORIGIN) - INT F(DEB.RES))

ORIGINARI EURO: 100.000,00

RATA DATA SCAD. QUOTA CAPITALE CAPITALE RESID.

| RATA | DATA SCAD. | QUOTA CAPITALE | CAPITALE RESID. |
|------|------------|----------------|-----------------|
| 1    | 30.06.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 2    | 31.07.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 3    | 31.08.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 4    | 30.09.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 5    | 31.10.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 6    | 30.11.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 7    | 31.12.2014 | 0,00           | 100000,00       |
| 8    | 31.01.2015 | 0,00           | 100000,00       |
| 9    | 28.02.2015 | 0,00           | 100000,00       |
| 10   | 31.03.2015 | 0,00           | 100000,00       |
| 11   | 30.04.2015 | 0,00           | 100000,00       |
| 12   | 31.05.2015 | 0,00           | 100000,00       |
| 13   | 30.06.2015 | 627,27         | 99372,73        |
| 14   | 31.07.2015 | 631,58         | 98741,15        |
| 15   | 31.08.2015 | 635,93         | 98105,22        |
| 16   | 30.09.2015 | 640,30         | 97464,92        |
| 17   | 31.10.2015 | 644,71         | 96820,21        |
| 18   | 30.11.2015 | 649,14         | 96171,07        |
| 19   | 31.12.2015 | 653,60         | 95517,47        |
| 20   | 31.01.2016 | 658,10         | 94859,37        |

Non comporta indeterminatezza la mancata specificazione della residua componente degli interessi di ciascuna rata, posto che tale componente era ovviamente mutevole nel corso del tempo, in relazione alla variabilità concordata del tasso.

5. Con il terzo motivo ("3) Errato/omesso esame delle risultanze della CTU del Dott. Per\_1 in ordine ai rapporti di c/c – mancata declaratoria di nullità dei contratti di c/c/ ex art. 117 TUB - motivazione errata/omessa") parte appellante in sintesi lamenta: "tutto si possa concludere tranne che i clienti non abbiano eccepito la radicale assenza di contratti scritti. Tale capo della Sentenza impugnata risulta pertanto errato e gravemente inficiante la posizione processuale assunta dal debitore principale e dalla garante consumatrice. Neppure potrà trovare conferma l'affermazione della Dott.ssa Rossi ove a pag. 11 di 13 della sentenza appellata osserva che "le allegazioni sul punto

*(con riguardo alla nullità del rapporto di c/c per mancanza di forma imposta ex art. 117 TUB) formulate nella comparsa conclusionale risultino del tutto tardive”, ciò in quanto tale principio va contemperato con la disciplina in materia di nullità, che ai sensi dell’articolo 1421 del Codice Civile può essere rilevata in ogni stato e grado del processo [...] nel caso di specie, avendo comunque parte attrice puntualmente allegato nel proprio atto di citazione, e nei seguenti atti difensivi, la mancanza di una valida pattuizione per iscritto dei rapporti di conto corrente, e provvedendo ad offrire in comunicazione copia della serie dei relativi estratti conto, alla luce della circostanziata allegazione attorea di mancata stipulazione per iscritto dei contratti di apertura dei conti correnti e della produzione della serie completa dei relativi estratti conto, non è imputabile al correntista, odierno appellante, la mancata produzione in giudizio dei contratti originari, dovendo invece procedersi all’analisi della doglianza relativa alla nullità di protezione del contratto bancario concluso in difetto della forma scritta ai sensi dell’art. 117 T.U.B. Nella specie, si rileva che gli accertamenti tecnici ed i ricalcoli dei saldi contabili in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio, effettuati tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, sono possibili e utili ai fini del decidere, pur nella mancanza dei contratti di apertura dei conti correnti (cfr. consulenza tecnica d’ufficio docc. 8-10-13) a fronte della presenza in atti degli estratti conto prodotti dall’attore [...] Ritiene questa difesa che gli oppositori non avrebbero e non possono neppure oggi dare prova dell’inesistenza di accordo scritto, trattandosi di probatio diabolica. Ciò non tanto per il principio di vicinanza della prova, quanto per quello che ad impossibilia nemo tenetur. È dunque la banca che avrebbe dovuto fornire la documentazione contrattuale, per confutare l’avversaria pretesa di nullità di alcune clausole del contratto per difetto di forma del contratto stesso”.*

Il motivo è infondato.

È corretto quanto indicato dal Tribunale: in atto di citazione e nelle successive memorie ex 183 c.p.c. parte attrice ha lamentato la mancata consegna della documentazione integrale a seguito delle istanze ex 119 TUB (la prima proposta nel marzo 2017), ha contestato la mancanza della pattuizione relativa alle singole “condizioni”, alla CMS ma non ha mai allegato, specificatamente, la totale mancanza originaria di contratti in forma

scritta (vedi prima memoria ex 183 c.p.c. : “la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto e l'ulteriore documentazione atta a dimostrare la correttezza del proprio operato. Dall'impossibilità di ricostruire le poste attive e passive fin dalla fase iniziale del rapporto - per mancanza di idonea documentazione - non può farsi infatti derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito; al contrario, tali carenze, inducono a ritenere ragionevole, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., che i conteggi relativi ai reciproci rapporti di dare/avere partano da un "saldo zero". [...] Si rileva nuovamente la nullità della CMS per difetto assoluto di una causa giustificatrice della stessa. Nessun documento in atti dimostra infatti che tale commissione sia mai stata oggetto di pattuizione valida tra le parti”; seconda memoria ex 183 c.p.c. : “si denuncia la non aderenza alle previsioni di legge (forma scritta ad substantiam ad probationem), con conseguente nullità delle condizioni stesse applicate [...] la CP\_1 , che ha ottenuto l'ingiunzione per il pagamento del saldo debitore derivato dagli estratti conto, in fase di opposizione è gravata dall'onere di produrre in giudizio prove dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria, ossia: il contratto posto alla base della domanda, nonché TUTTI gli estratti conto relativi al rapporto dall'apertura all'estinzione”).

In ogni caso occorre osservare che, pacificamente, si tratta di rapporti di conto corrente dei quali non è indicata la data di inizio, molti già chiusi al momento della notifica della citazione (giugno 2019) e comunque pacificamente tutti risalenti a ben oltre dieci anni prima rispetto alla istanza ex 119 TUB presentata nel marzo 2017 (vedi relazione di CTU : “- sul c/c ordinario n. , intestato a Parte\_1 ed acceso presso CP\_5 già Banca , Filiale di , nei periodi dal 1/1/1991 al 14/7/2014 (data chiusura conto) [...]; - sul c/c ordinario n. , intestato a Parte\_1 ed acceso presso CP\_5 già Banca di , nei periodi dal 1/7/1999 al 30/6/2016 [...] ; - sul c/c anticipi sbf n. , intestato a CP\_6 [...] ed acceso presso CP\_5 , già Banca di , nei periodi dal 1/4/2000 al 09/6/2014 (data chiusura conto) [...]; - sul c/c ordinario n. , intestato a Parte\_1 ed acceso presso CP\_5 già Banca Toscana, Filiale di

Camucia; nei periodi dal 1/4/2000 al 30/06/2000 [...] ed infine dal 1/10/2008 al 31/12/2008”).

I giudici di legittimità hanno chiarito che “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n. 35979; 19/01/2022, n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”, precisandosi pure che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)” (così in motivazione Cass sez. I, 29/08/2023, n.25417; vedi anche, in motivazione, Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5369 : “a tali principî, costituenti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, non si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale non ha correttamente applicato la regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c., allorché ha individuato nella banca la parte gravata dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, ponendo a carico dell'istituto la dimostrazione dell'esistenza del contratto di conto corrente, contenente una valida clausola di determinazione degli interessi ultralegali. A ciò si aggiunga che nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del

*D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa”; Cass. sez. I, 12/12/2024, n.32210).*

La regola, pure affermata in alcune occasioni dai giudici di legittimità, secondo la quale in caso di contestata conclusione del contratto *'verbis tantum'* spetta alla banca documentare la redazione per iscritto (vedi ad esempio Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480) trova in realtà ragionevole e corretta applicazione nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del contestato documento: se la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l'omessa produzione in giudizio (e/o omessa consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce in ripetizione o comunque per la rideterminazione del saldo.

Occorre infatti rammentare che parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell'inesistenza della causa *debendi* anche se abbia ad oggetto fatti negativi (come la mancanza di forma scritta: vedi Cass, 10/11/2010, n.22872 : *“in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi ... incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”*, vedi, anche in motivazione, Cassazione civile sez. I, 04/04/2023, n.9295: *“Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, co-*

*lui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti [...] l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto. Nel nostro caso, in particolare, la ricorrente afferma che, a seguire il ragionamento della Corte d'appello, "il correntista privo di contratto scritto non potrebbe mai agire per far accertare le illegittimità della banca, poiché non potrebbe produrre il contratto, dato che non c'è": ma così non è, né in generale, giacché il correntista può avvalersi degli altri strumenti istruttori poc'anzi indicati, né a maggior ragione nella vicenda particolare, dal momento che nel ricorso non risulta nemmeno allegato che la società originaria attrice non disponesse del contratto").*

La Suprema Corte anche in recenti pronunzie ha chiarito: “nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex articolo 117 del Tub. Il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna del contratto prevista dall'articolo 117 del Tub è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto. L'obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l'articolo 119, comma 4, del Tub, si estende al contratto di conto corrente ed agli

*estratti conto” (vedi Cass. 22/04/2026, n. 10728, che con riferimento all’istanza ex 210 c.p.c. ha ulteriormente precisato: “Il diritto del cliente alla consegna originaria del contratto bancario, previsto dall’art. 117 TUB, attiene al requisito di forma scritta del contratto e si correla a una nullità di protezione azionabile dal cliente, distinta dal diritto, riconosciuto dall’art. 119, comma 4, TUB, di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni, ivi compresi contratto ed estratti conto, limitatamente agli ultimi dieci anni dalla richiesta; ne consegue che l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere utilmente proposta solo previa attivazione del rimedio di cui al citato art. 119 TUB e nei limiti temporali da questo previsti”).*

Nella fattispecie, come esposto, è pacifico che i rapporti risalivano ad oltre dieci anni antecedenti l’istanza ex 119 TUB del marzo 2017 e quindi per il diritto alla consegna di copia del contratto ex 117 TUB era maturato il termine decennale né vi era un obbligo di consegna ex 119 TUB e neppure ex 210 c.p.c. applicandosi i medesimi limiti temporali.

La corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca; onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari; limitazione dell’obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) non può che condurre alle seguenti, ragionevoli conclusioni:

a) in caso rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti; la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell’onere della forma scritta ex 117 TUB;

b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l’onere probatorio a carico del cliente attore in ripe-

tizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.

6. Resta assorbito il quarto motivo (“4) *Omessa integrazione/revisione della CTU del Dott. Per\_1 in ordine alle contestazioni tecniche avanzate circa i criteri adottati per l'effettuazione dei ricalcoli relativi ai conti correnti*”), relativo ai criteri seguiti dal CTU per la rideterminazione dei saldi.

7. Con il quinto motivo (“5) *Errata motivazione circa la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla consumatrice Parte\_2*”) parte appellante lamenta: “*ai fini dell'affermazione della nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. è del tutto irrilevante la qualificazione della garanzia prestata dall'opponente come fideiussione specifica o fideiussione omnibus, ciò considerando che la fideiussione, con o senza clausola omnibus, è in realtà riconducibile ad un solo ed unico tipo legale di contratto ex artt. 1936 ss c.c. [...] i documenti depositati da parte convenuta in sede di ingiunzione (che si allegano nuovamente in questa sede come doc. 3), risultano meri atti stragiudiziali, e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente “giudiziale” [...] Si contesta quindi la nullità delle fideiussioni in ordine in particolare alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in sancisce “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, come statuito ex art. 33 co. II, lett. t) e conseguentemente eccepisce la decadenza della creditrice per decorrenza dei termini con conseguente liberazione del fideiussore. Nella fattispecie in esame infatti la Sig.ra Parte\_2 ha sottoscritto le fideiussioni non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consu-*

*matrice non professionista legata presumibilmente da rapporti di tipo personale con il debitore principale”.*

Il motivo è infondato.

In atto di citazione e nelle memorie ex 183 c.p.c. era dedotta la nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte\_2 unicamente ex art. 2 della legge 287/1990 in relazione al provvedimento della Banca di Italia.

Le fideiussioni (con deroga all’art. 1957 c.c. e indicazione circa la sufficienza di una “richiesta scritta” stragiudiziale) sono specifiche, inserite direttamente nei contratti di finanziamento ed in alcun modo corrispondenti allo schema ABI di fideiussione *omnibus* oggetto del provvedimento della Banca di Italia

(vedi clausola 5 dei due contratti di finanziamento)

**Art. 5  
Garanzie**

**Fidejussione**

La Sig.ra dichiara di prestare fidejussione per sé, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte mutuataria con il presente contratto, ivi comprese quelle derivanti dall'eventuale risoluzione, ed in specie per la restituzione del capitale, per il pagamento degli interessi (compresi quelli di mora) ed accessori, per il rimborso di spese e di quant'altro dovuto in forza del presente contratto ma comunque fino all'importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

La Sig.ra dispensa la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. e si impegna al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della Banca e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla Parte mutuataria e delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo.

La garanzia fidejussoria rimarrà ferma e valida anche nel caso in cui la Banca dovesse consentire, senza informare il fidejussore, proroghe, espromissioni, accolti, riduzioni o restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nel caso di loro inefficacia o nullità.

Come chiarito dai giudici di legittimità *“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”* (così, tra le altre, in parte motiva Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170Cass. 03/11/2025 n. 28988; Cass. 27/04/2025 n. 11060). Oltre ad essere specifiche, inserite direttamente nei singoli contratti, non sono in alcun modo corrispondenti allo schema ABI.

Quanto alla qualità di consumatore, dedotta per la prima volta in questo giudizio, anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno precisato: *“occorre dunque tenere per fermo, per quanto attiene al riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di clausole vessatorie ex articoli 33 e seguenti del codice del consumo, che il consumatore ha l'onere di provare la propria qualità soggettiva [...] come esattamente ha osservato la Corte d'Appello .. "aveva l'onere di fornire la prova dell'elemento costitutivo dell'asserita qualità di consumatrice, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale” [...] la qualità di consumatore, per i fini dell'accoglimento della eccezione di abusività della clausola di deroga alla previsione dettata dall'articolo 1957 c.c., si colloca dal versante del fatto costitutivo dell'eccezione medesima”* (vedi, in motivazione, Cass. 23/02/2026, n. 4051).

Nella fattispecie la qualità di consumatrice di Parte\_2 non è stata in alcun modo dedotta nel corso del giudizio di primo, né, ovviamente, provata nell'ambito dei termini decadenziali previsti e non può essere allegata tardivamente per la prima volta nel presente giudizio di appello.

Se è vero, infatti, che la nullità richiamata è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità.

**8.** L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, unitariamente per le parti appellate, tenuto conto del valore e della complessità, in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00, nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343, Cass. 19/09/2025 n.25664) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012

**P.Q.M.**

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Pt\_1*

*[...]* e *Parte\_2* nei confronti di *Controparte\_1*

*[...]* e *Parte\_3* verso la sentenza

n. /2024 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 30/10/2024, così provvede

**RIGETTA**

l'appello proposto e per l'effetto

**CONFERMA**

la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate unitariamente per le parti appellate in complessivi € 6.600,00 oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2026

Il Consigliere relatore - estensore  
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente  
Dott.ssa Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.